

## **C12430B - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR/CALVI HOLDING**

Provvedimento n. 30146

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione di Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., pervenuta in data 3 febbraio 2022;

VISTA la propria delibera del 22 febbraio 2022, relativa alla valutazione dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo della società Calvi Holding S.p.A. e delle sue controllate da parte di Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., con la quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 febbraio 2022, notificata il 4 marzo 2022, con la quale è stato avviato nei confronti della società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., in relazione alla medesima operazione, un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria della società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., pervenuta il 4 aprile 2022, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (di seguito, Dea) è una società soggetta al controllo di De Agostini S.p.A., per il tramite della società Dea Capital S.p.A., attiva nel settore del *private equity* e dell'*alternative asset management*. Dea opera nella gestione collettiva del risparmio e gestisce, *inter alia*, il Fondo IDeA CCR II, fondo chiuso di investimento riservato a investitori qualificati e specializzato in operazioni di ristrutturazione societaria.

Nel 2018, il gruppo De Agostini ha realizzato a livello mondiale un fatturato complessivo di circa [4-5]\* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia. Nell'anno finanziario 2020, il fatturato realizzato da Dea a livello mondiale è stato pari a circa [517-700] milioni di euro, di cui circa [100-517] milioni in Italia.

**2.** Calvi Holding S.p.A. (di seguito Calvi o la Target) è la *holding* di un gruppo attivo a livello internazionale nel settore siderurgico, più in particolare nella produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche su disegno del cliente. Al momento della realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, Calvi era anche attiva nella produzione e vendita di montanti per carrelli elevatori, attraverso la partecipazione al capitale delle società Lift-Tek Elecar S.p.A. e Lift Technologies Inc., ceduta nel corso del 2021.

**3.** Precedentemente all'operazione in esame, la Target era soggetta al controllo congiunto delle società Dea, Calfin S.p.A. (di seguito Calfin) e degli altri soci persone fisiche della famiglia Chini, acquisito ad esito di un'operazione di concentrazione valutata dall'Autorità nel gennaio 2019. Tale operazione si inseriva nell'ambito di un accordo di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare, tra Calvi e i suoi creditori. Dea, creditore di Calvi, sottoscriveva un aumento di capitale di Calvi ad essa riservato.

**4.** In base al Patto Parasociale stipulato a dicembre 2018 tra Calfin, Dea e tutti gli altri soci di Calvi persone fisiche, il capitale della Target è suddiviso in azioni di tipo A, ognuna delle quali conferisce 3 voti in assemblea, e azioni di tipo B, che garantiscono la possibilità di esercitare 1 voto per ogni azione.

**5.** Dea detiene il 26% del capitale di Calvi, in azioni di tipo A, corrispondente al 51,32% dei diritti di voto in assemblea. Il restante 74% del capitale di Calvi è costituito da azioni di tipo B, sottoscritte da Calfin e da altri soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Chini e corrisponde al 48,7% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

**6.** Il Patto Parasociale (articolo 5.2.1) e lo Statuto di Calvi, vigenti al momento dell'operazione valutata dall'Autorità a gennaio 2019, prevedevano anche che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da sette membri, di cui, fino al verificarsi di un "Evento Rilevante" – come definito dallo stesso Patto – cinque designati da Calfin e dai soci della famiglia Chini e due da Dea. Inoltre, alcune materie qualificate richiedevano l'approvazione con voto favorevole di almeno sei amministratori.

**7.** Calvi ha realizzato, nel 2018, al netto delle partite infragruppo, un fatturato di [100-517] milioni di euro, di cui [31-100] in Italia. Il fatturato dell'esercizio 2020 è stato pari a [31-100] milioni di euro a livello mondiale e [10-31] milioni di euro in Italia.

## **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**8.** L'operazione è consistita nel passaggio da una situazione di controllo congiunto su Calvi e le sue controllate, al controllo esclusivo di Dea su tale società e le sue controllate, per effetto di una serie di "Eventi Rilevanti", come definiti dal citato Patto Parasociale, che hanno determinato il venir meno dell'impegno di Dea, contenuto nel Patto medesimo, a votare in conformità alle indicazioni fornite da Calfin e dai soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Chini.

**9.** In base a quanto rappresentato da Dea, dopo meno di un anno dalla stipula dell'accordo di ristrutturazione del dicembre 2018, nel quale si inseriva l'operazione di concentrazione del gennaio 2019, si è verificata una serie di accadimenti qualificabili come "Eventi Rilevanti" ai sensi del Patto Parasociale, che hanno automaticamente fatto venir meno le regole di *governance* di cui alla previsione dell'articolo 5 del medesimo Patto, consentendo a Dea, a partire da novembre 2019, di esprimere in totale autonomia e senza vincoli il proprio diritto di voto nell'assemblea di Calvi anche in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e ad altre decisioni di carattere straordinario. Da novembre 2019 Dea dispone della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea ordinaria e straordinaria di Calvi.

**10.** Inoltre, a seguito degli effetti discendenti dal verificarsi degli eventi richiamati, il Consiglio di Amministrazione di Calvi non è più composto da sette membri. Con modifica statutaria deliberata dall'assemblea straordinaria di Calvi nel luglio 2021, il numero di amministratori è stato ridotto da sette a cinque. L'attuale Consiglio è stato votato dall'assemblea straordinaria nella stessa occasione ed è composto da cinque membri designati da Dea.

## **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**11.** L'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato, nel 2018, superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, nel 2018, è stato superiore a 30 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*.

## **IV. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

**12.** L'operazione sopra descritta non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza solo successivamente alla sua realizzazione, a seguito di risposta, in data 24 gennaio 2022, a una sua richiesta di informazioni inviata in data 21 dicembre 2021. L'informativa completa dei dettagli dell'operazione con deposito del relativo formulario è avvenuta in data 3 febbraio 2022.

## **V. LA POSIZIONE DI DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.p.A.**

**13.** Dea ritiene che, nel caso di specie, difettino sia l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo dell'infrazione di cui all'articolo 19, comma 2, della l. n. 287/1990.

**14.** In primo luogo, Dea evidenzia che la modifica del controllo esercitato su Calvi da parte di Dea, che già ne deteneva il controllo congiunto ad esito dell'operazione di concentrazione del 2019, è avvenuta per effetto dell'automatica attivazione di un meccanismo negoziale del quale Dea aveva dato piena informazione all'Autorità nel gennaio 2019, in sede di notifica di tale operazione.

**15.** In particolare, alla fine del 2019 si è verificato un Evento Rilevante, al quale gli accordi tra Dea e gli altri soci di Calvi attribuivano effetti giuridici idonei ad incidere anche sul controllo societario.

Il verificarsi di tale evento rappresentava una circostanza al di fuori del controllo di Dea.

L'automatismo previsto dal Patto quale conseguenza del verificarsi dell'Evento Rilevante ha consentito a Dea di esprimere il proprio voto in assemblea senza vincoli, anche in relazione alla nomina del CdA e altre decisioni di carattere straordinario, così determinando, automaticamente e senza necessità di ulteriori accordi fra le Parti, la modifica della *governance* di Calvi, da una situazione di controllo congiunto a una di controllo esclusivo.

**16.** Dea sottolinea di aver prontamente fornito risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Autorità del 21 dicembre 2021 e proceduto a notificare spontaneamente la modifica della natura del controllo su Calvi, in data 3 febbraio 2022.

In data 7 febbraio 2022, tale modifica è stata notificata anche al Bundeskartellamt, che ha deliberato la *clearance* dell'operazione il 22 marzo 2022 senza avviare un procedimento per l'irrogazione di sanzioni per omessa notifica.

**17.** In base a quanto rappresentato, Dea ritiene insussistente il presupposto oggettivo dell'infrazione contestata. Nel caso di specie, infatti, il passaggio di controllo è disceso dall'attivarsi di un meccanismo automatico, derivante dalle pattuizioni del 2018, privo di una fase prodromica, nella quale sia stato oggettivamente possibile alla società sottoporre la valutazione dell'operazione all'Autorità. La mancanza di una fase antecedente al passaggio di controllo avrebbe privato Dea della possibilità di procedere alla notifica preventiva.

**18.** Dea evidenzia, inoltre, che il bene giuridico tutelato dall'articolo 16, comma 1, tramite l'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione corrisponde alla salvaguardia degli assetti concorrenziali del mercato. L'inottemperanza a tale obbligo, pertanto, violerebbe la norma solo nella misura in cui sia idoneo a ledere gli interessi che essa tutela. A tale riguardo, Dea rileva l'assenza di qualsiasi alterazione delle dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti, atteso che l'operazione non ha comportato la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, come rilevato dall'Autorità nel provvedimento n. 30042 del 22 febbraio 2022.

**19.** Parimenti carente, a dire di Dea, sarebbe l'elemento soggettivo richiesto dalla norma per la sussistenza di una violazione dell'obbligo di notifica. L'articolo 3 della legge 689/1981 richiede il carattere doloso o colposo delle violazioni per le quali sia applicabile una sanzione amministrativa. Per potersi giustificare l'applicazione di una sanzione per omessa comunicazione all'Autorità di un'operazione di concentrazione, tale omissione dovrebbe, quindi, essere commessa con dolo o colpa del soggetto obbligato.

Quindi, l'automatismo della realizzazione dell'operazione in esame proverebbe l'assenza di qualsiasi profilo di intenzionalità nella condotta di Dea, ossia di una volontà tesa ad eludere il controllo dell'Autorità sul mutato assetto di controllo su Calvi. Secondo Dea, il dolo sarebbe in ogni caso escluso per la totale mancanza di interesse di Dea a sottrarsi al vaglio dell'Autorità, in ragione dell'assenza di effetti pregiudizievoli dell'operazione in esame.

**20.** In aggiunta, Dea sottolinea che, in base ai fatturati relativi all'esercizio 2020, l'operazione in esame non sarebbe stata soggetta all'obbligo di notifica preventiva.

**21.** La mancata comunicazione preventiva, quindi, sarebbe priva di natura dolosa, ma anche di alcun carattere colposo. Infatti, solo ad esito della richiesta di informazioni dell'Autorità, la società avrebbe acquisito la consapevolezza dell'esistenza del relativo obbligo di notifica e ha provveduto a comunicare spontaneamente l'operazione di concentrazione in esame, fornendo la massima collaborazione.

La tardività di tale comunicazione si giustificerebbe anche alla luce delle difficili condizioni economico-finanziarie del gruppo Calvi nel periodo in cui si è determinato il passaggio di controllo, combinate alle difficoltà organizzative e logistiche legate alla pandemia da Covid-19.

**22.** Pertanto, la Parte chiede all'Autorità di non procedere all'irrogazione di una sanzione alla luce dell'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, della l. 287/1990.

**23.** In via subordinata, le Parti chiedono all'Autorità di tenere conto, nel calcolo dell'eventuale sanzione, dei criteri fissati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, anche alla luce della propria prassi decisionale, in considerazione dei seguenti fattori: *i)* assenza di dolo e/o colpa grave; *ii)* mancanza di effetti restrittivi della concorrenza derivanti dall'operazione; *iii)* spontaneità e celerità della comunicazione, collaborazione prestata nel corso del procedimento; *iv)* particolare complessità del contesto economico e sociale della pandemia da Covid-19 nel periodo immediatamente seguente all'intervenuta modifica del controllo.

## **VI. VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE**

**24.** Dagli atti del procedimento risulta che l'operazione di concentrazione descritta è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione all'Autorità, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato.

**25.** Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili ex articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombando l'obbligo di comunicazione preventiva sulle imprese che acquisiscono il controllo<sup>1</sup>, la responsabilità della mancata comunicazione dell'operazione può essere attribuita a Dea, in quanto acquirente del controllo esclusivo su Calvi.

**26.** Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate portano a escludere l'esistenza di una volontà diretta a eludere dolosamente il controllo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia, posto che l'articolo 3 della legge n. 689/1981 prevede la responsabilità per un'azione od omissione dolosa o colposa, nel caso di specie si riscontra il colpevole ritardo nella comunicazione dell'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione, da parte di Dea, del controllo esclusivo di Calvi, avvenuta alla fine del 2019 e comunicata soltanto il 3 febbraio 2022. Infatti, seppure l'operazione si è verificata per effetto dell'automatismo definito nei patti parasociali in precedenza stipulati, questi ultimi erano pienamente noti a Dea, in qualità di firmataria di tali accordi.

**27.** In merito all'elemento oggettivo dell'infrazione, non si può accogliere la tesi della Parte, secondo la quale la mancanza di un momento antecedente al passaggio di controllo, derivante dall'attivazione automatica delle pattuizioni

---

<sup>1</sup> [Cfr. il *Formulario predisposto dall'Autorità relativo alle "Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese"* (paragrafo D.1).]

del 2018, avrebbe privato Dea della possibilità di procedere ad una notifica preventiva dell'operazione. Al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante", infatti, Dea, nella piena conoscenza dei Patti stipulati e delle loro implicazioni, avrebbe dovuto procedere a un'immediata notifica all'Autorità della modifica dell'assetto di controllo su Calvi.

**28.** Si osserva, inoltre, come qualsiasi considerazione in ordine agli effetti dell'operazione non rilevi né ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicazione della relativa sanzione. Infatti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

**29.** Verificata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, si ritiene di procedere all'irrogazione della sanzione. A tal fine, l'articolo 11 della legge n. 689/1981 dispone di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'ammenda, "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

**30.** In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di un insieme di fattori, tra i quali rientrano gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata. Da questo punto di vista, non si sono prodotti effetti pregiudizievoli nel mercato interessato, come si è valutato nell'ambito del provvedimento del 22 febbraio 2022, con il quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

**31.** L'entità del ritardo (pari a circa due anni) nella comunicazione dell'operazione appare limitata. Si osserva, tuttavia, che in assenza dell'attività di richiesta informazioni posta in essere dall'Autorità, l'infrazione avrebbe potuto avere durata maggiore o essere ancora in corso.

**32.** Per quanto riguarda le caratteristiche soggettive delle imprese sotto il profilo delle loro condizioni economiche, si osserva che nel 2020 Dea ha realizzato un fatturato pari a [517-700] milioni di euro.

**33.** Per questi motivi, considerate anche le condizioni economico finanziarie della Parte, circostanza anch'essa invocata dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, l'Autorità ritiene di applicare alla società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. una sanzione pari a 6.460,33 € (seimilaquattrocentosessanta/33 euro).

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato a livello nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta operazione di concentrazione dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è risultato superiore alle soglie di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, previste al momento della realizzazione dell'operazione stessa;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per l'operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili dell'infrazione contestata, che l'operazione di concentrazione è riconducibile individualmente alla società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A.;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, a carico della società Dea, nella misura di 6.460,33 euro, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

#### DELIBERA

a) che la condotta posta in essere dalla società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., consistente nella mancata comunicazione dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo dell'impresa Calvi Holding S.p.A., integra una violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

b) di irrogare alla società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 6.460,33 € (seimilaquattrocentosessanta/33 euro).

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito

sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento delle stesse, la società Dea Capital Alternative Fund SGR S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*